Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Ordine di servizio n. 1/2025

Oggetto: Processo penale telematico - Diritti di segreteria – Legge di bilancio 2025

Il Procuratore della Repubblica

premesso che:

- con ordine di servizio n. 28/2024 del 19.04.2024 -a seguito di carteggio con il Ministero della Giustizia, da un lato, l'Avvocatura locale, dall'altro- questo Ufficio provvedeva in merito alle modalità di pagamento dei diritti di segreteria per gli atti acquisiti previa consultazione del TIAP, sia da remoto che in presenza;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*), con l'art. 1, comma 815, è intervenuta sul DPR 115/2002, mediante modifica dell'art. 269, introduzione dell'art. 269-bis e modifica della tabella di cui all'allegato 8;

ritenuto che, in particolare:

quanto al DPR 30 maggio 2022, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia):

(a) l'art. 269 (*Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo*) è stato modificato, al comma 1, relativamente alla previsione del rilascio di copie di *atti* accanto alle già previste copie di *documenti*, con pagamento di un diritto forfettizzato indicato nella tabella-allegato 8 e, al comma 1-bis, mediante la specificazione che il diritto di copia non è dovuto quando le copie vengono estratte *direttamente* dal fascicolo informatico da parte del soggetto abilitato esterno [1];

(b) l'art. 269-bis (*Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*), di nuova introduzione, prevede che, a fronte della trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, la parte deve corrispondere un diritto forfettizzato nella misura prevista nella su richiamata tabella-allegato 8;

(c) la tabella-allegato 8 è stata modificata [2], mediante la previsione di diritti forfettizzati sia in relazione al riversamento delle copie su strumenti di memorizzazione di massa fisici (quali chiavette USB, CD, DVD; art. 269, comma 1), sia in relazione alla trasmissione delle copie mediante PEO, PEC o Portale (art. 269-bis), con ciò sostituendo la formulazione della tabella preesistente [3];

mentre sono rimasti immutati:

(d) l'art. 267 (*Diritto di copia senza certificazione di conformità*) [4] e la relativa tabella di cui all'allegato 6 [5];

(e) l'art. 268 (*Diritto di copia autentica*)[6], e la relativa tabella di cui all'allegato 7 [7];

(f) l'art. 270 (*Copia urgente su supporto cartaceo*) [8];

(g) l'art. 271 (*Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace*) [9];

ritenuto che, quanto alla portata delle modifiche di cui ai precedenti punti c) e d), di fondamentale importanza appaiono -oltre al *Dossier* dell'Ufficio Studi del Senato e della Camera sulla Legge di Bilancio 2025 (A.C. 2112-bis-A, volume III, ff. 3-35)- sia la *Relazione illustrativa* sia la *Relazione tecnica* al disegno di legge relativo al *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*, in ciascuna delle quali vengono esplicitati i contenuti e le finalità delle novità normative, riferite (per quanto riguarda le spese di giustizia oggetto del presente atto) all'art. 105 del disegno di legge, poi confluito, nella versione definitiva della legge di bilancio, nell'art. 1, comma 815, con il quale sono state apportate le modifiche al DPR 115/2002 nei termini innanzi precisati;

ritenuto che, quanto alla ***Relazione illustrativa***, in essa si legge testualmente:

"L'intervento all'articolo 269, comma 1-bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia, previsto dalla medesima lettera a) prevede che la relativa disposizione (che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità) si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria,
Tale ultima considerazione consente di chiarire le ragioni della introduzione del nuovo articolo 269- bis, concernente esclusivamente il processo penale telematico, prevista dalla lettera b) della presente disposizione. Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l'intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di "estrazione" di atti, ma piuttosto di "trasmissione telematica" da parte della cancelleria o della segreteria, l'articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile.
E tuttavia, è evidente che, in tal caso, l'eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al "numero di atti" di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie "cartacee", risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla "trasmissione telematica" (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download), soprattutto ove si consideri che l'accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell'intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina ad hoc, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le "pagine" del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo.
La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto "forfettizzato" in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa.
La modifica della Tabella in allegato 8 risponde alla duplice esigenza di eliminare ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e dall'altro di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni"

Ritenuto che, quanto alla ***Relazione tecnica***, in essa si legge testualmente:

La proposta emendativa è diretta a adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell'approvazione delle norme attuative del processo telematico.
Pertanto, il primo intervento (lettera_a) viene condotto sull'art. 269, comma 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine "documenti" quello di "atti" che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel decreto ministeriale n. 44 del 2011 come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall'articolo 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all'estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti).
La precisazione successiva (comma 1-bis), di conseguenza, è necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l'esonero (già previsto nel citato decreto ministeriale n.217 del 2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione).
Di conseguenza a quanto appena illustrato, la lettera b) prevede l'introduzione dell'articolo 269-bis del decreto del Presidente della repubblica n.115 del 2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del 138 procedimento penale, al versamento di un contributo relativo alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8 (che elimina ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni), il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (lettera c)).

La norma, che contiene l'adeguamento della riscossione dei nuovi diritti forfettizzati di copia nonché l'introduzione dei diritti forfettizzati di trasmissione con modalità telematica dei dati richiesti – che attualmente non è prevista – è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, considerato che nella maggior parte dei casi gli avvocati e gli altri soggetti che sono abilitati alla consultazione dei fascicoli processuali sulla piattaforma informatica, accederanno alla stessa per visionare in maniera celere gli atti e i documenti cui sono interessati, richiedendo l'ufficialità della trasmissione – che attesta altresì la regolarità della copia del documento così inviato – da parte del personale dell'ufficio giudiziario, continuando anche per loro comodità a versare il contributo di diritto di copia forfettizzato e di trasmissione alle casse erariali. Si consideri, infatti, che l'attività di estrazione copia richiede cura ed una prassi burocratica che può distogliere gli avvocati dai compiti del loro ufficio, anche in considerazione della mole di procedimenti e fascicoli trattati dagli studi legali, mentre continuare a richiedere la copia di atti e documenti per il tramite del personale amministrativo consentirà ai difensori di risparmiare tempo e di non gravare sull'ufficio giudiziario attesa l'immediatezza di espletamento delle attività telematiche, i cui oneri, peraltro, graveranno sempre sulle parti interessate. Al contrario, l'introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il compact disk, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.

rilevato che, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle riportate *Relazione illustrativa* e *Relazione tecnica*, si può riassuntivamente ritenere che, per l'accesso al fascicolo di un procedimento penale:

a) in caso di richiesta di copia di atti o documenti cartacei (a seguito di deposito di specifici atti o a seguito di consultazione del TIAP *in presenza*), trova applicazione il disposto dell'art. 267 (in caso di copia *semplice*) ovvero dell'art. 268 (in caso di copia con attestazione di conformità), eventualmente con l'aumento di cui all'art. 270 (in caso di richiesta di rilascio urgente);
b) in caso di richiesta di atti e documenti su supporto diverso dal cartaceo (strumenti di memorizzazione fisica, quali chiavette USB, CD, DVD), trova applicazione il combinato disposto dell'art. 269, comma 1 e della tabella-allegato 8, prima voce, che prevede il pagamento forfettario di € 25,00 per ogni supporto;
c) in caso di accesso al TIAP *da remoto*, trova applicazione il disposto dell'art. 267-bis, che prevede il pagamento forfettario di € 8,00 per ogni trasmissione di dati;

P.Q.M.

sentito il Direttore ed il Funzionario responsabile del TIAP;
sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Parma;
previa revoca delle disposizioni di cui all'ordine di servizio n. 28/2024 del 19.04.2024 nelle parti incompatibili con la presente disciplina;

DISPONE

quanto segue in relazione alle richieste di copie di atti e documenti del procedimento penale da parte di privati e difensori:

1) in caso di richiesta di copia di atti o documenti cartacei (a seguito di deposito di specifici atti o a seguito di consultazione del TIAP *in presenza*), trova applicazione il disposto dell'art. 267 (in caso di copia *semplice*) ovvero dell'art. 268 (in caso di copia con *attestazione di conformità*), eventualmente con l'aumento di cui all'art. 270 (in caso di richiesta di *rilascio urgente*);
2) in caso di richiesta di atti e documenti su supporto diverso dal cartaceo (strumenti di memorizzazione fisica, quali chiavette USB, CD, DVD), trova applicazione il combinato disposto dell'art. 269, comma 1 e della tabella-allegato 8, prima voce, con pagamento forfettario di € 25,00 per ogni supporto;
3) in caso di accesso *da remoto* mediante Portale, trova applicazione il disposto dell'art. 267-bis, con pagamento forfettario di € 8,00 per ogni trasmissione di dati; qualora il richiedente intenda accedere all'intero fascicolo, potrà allegare alla richiesta la ricevuta di pagamento della somma di € 8,00 mediante la piattaforma PAGOPA.

Il presente provvedimento entra in vigore immediatamente.

Si comunichi a:

- Magistrati (togati ed onorari)
- Responsabile del SICP-Tiap
- Segreteria Magistrati dell'Ufficio
- Ufficio *dibattimento*
- Altro personale amministrativo
- Presidente del Tribunale di Parma
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Presidente della Camera penale di Parma

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, a:

- Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia-Direzione Generale degli affari interni-Ufficio I, Reparto I, servizi relativi alla giustizia civile;
- Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia-Direzione Generale per i servizi informativi automatizzati.

Si comunichi altresì, per doverosa informazione, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, 8.01.2025

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
08.01.2025
14:33:51
GMT+02:00

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

NOTE AL TESTO

[1] **L'art. 269 DPR 115/2002 -come modificato- recita testualmente:**

"Art. 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi"

[2] **La Tabella-Allegato 8 -così come modificata- recita testualmente:**

***Allegato 8 (artt. 269 e 269-bis)** - Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica*

Modalità di rilascio e tipo di supporto	*Diritto forfettizzato*
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD)	*Euro 25 per ogni supporto di dati*
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	*Euro 8 per ogni trasmissione di dati*

[3] **La pregressa tabella -Allegato 8 era così formulata:**

Allegato 8 (Art. 269) - Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	euro ***3,92***
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	euro ***5,89***
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	euro ***6,55***
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	euro ***7,86***
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	euro ***9,84***
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	euro ***4,60***
Per ogni compact disk	euro ***327,56***

[4] **L'art. 267 DPR 115/2002 recita testualmente:**

"Art. 267 (Diritto di copia senza certificazione di conformità)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico".

[5] **La Tabella-Allegato 6 recita testualmente:**

"Allegato 6 (Art. 267) Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine	*Diritto di copia forfettizzato*
1-4	*euro **0,98***
5-10	*euro **1,97***
11-20	*euro **3,92***
21-50	*euro **7,86***
51-100 *Oltre le 100*	*euro **15,72*** *euro **15,72*** *più euro **6,55*** *ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*

[6] **L'art. 268 DPR 115/2002 recita testualmente:**

"Art. 268 (Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"

[7] **La Tabella-Allegato 7 recita testualmente:**

Allegato 7 (Art. 268) - Diritto di copia autentica

Numero di pagine	*Diritto di copia forfettizzato*	*Diritto di certificazione di conformità*	*Totale delle colonne 2 e 3*
1-4	*euro **1,31***	*euro **6,55***	*euro **7,86***
5-10	*euro **2,63***	*euro **6,55***	*euro **9,18***
11-20	*euro **3,92***	*euro **6,55***	*euro **10,47***
21-50	*euro **6,55***	*euro **6,55***	*euro **13,10***
51-100	*euro **13,10***	*euro **6,55***	*euro **19,65***
oltre le 100	*euro **13,10*** *più euro **7,86** ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*	*euro **6,55***	*euro **19,65*** *più euro **7,86** ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*

[8] **L'art. 270 DPR 115/2002 recita testualmente:**

*"**Art. 270** (Copia urgente su supporto cartaceo)*

***1.** Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato"*

[9] **L'art. 271 DPR 115/2002 recita testualmente:**

"Art. 271 (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

***1.** Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà."*